

NOTIZIE FLASH: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO



☎ +39.0541.626348
✉ info@studiotorroni.com
📍 Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)

AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19 - INVIO ENTRO IL 30.11.22

I **sogetti beneficiari degli aiuti di Stato** usufruiti nel corso dell'emergenza COVID-19 sono tenuti a presentare un'**autodichiarazione**, ai sensi dell'art. 47, DPR n. 445/2000, al fine di **attestare che l'importo complessivo di quanto fruito non supera i massimali** di cui alle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della **Comunicazione C(2020) 1863 final** della Commissione UE contenente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" come disposto dall'art. 1, commi da 13 a 15, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" che fa riferimento al c.d. "regime ombrello".

L'autodichiarazione va **presentata entro il 30.11.2022 utilizzando l'apposito modello** denominato "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da COVID-19" approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.4.2022.

Per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del predetto modello da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici con il recente Provvedimento 25.10.2022 l'Agenzia ha approvato una **modalità "semplificata" di compilazione** dello stesso, aggiornando quello approvato con il citato Provvedimento 27.4.2022.

Il **nuovo modello** **sostituisce il precedente a partire dal 27.10.2022**. Da tale data va quindi utilizzato il "nuovo" modello, fermo restando che **l'utilizzo della nuova modalità è facoltativa**.

Lo Studio sta esaminando le posizioni interessate dall'adempimento e comunicherà quanto richiesto dalla normativa.

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Segnaliamo il nuovo obbligo di comunicazione al Registro Imprese dei titolari effettivi.

Unioncamere sta, infatti, inviando a società di capitali, a trust, ad associazioni e fondazioni una Pec per preparare i nuovi obbligati alle **comunicazioni legate alla disciplina antiriciclaggio**. Il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 aveva già dato le disposizioni per la comunicazione, l'accesso e la consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.

Per la registrazione **non sarà consentita la procura speciale, occorrerà quindi disporre di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo Pec per ricevere le comunicazioni della Camera di Commercio**. La comunicazione dovrà essere presentata entro i **60 giorni** successivi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo del Mise. La sanzione per mancata o tardiva comunicazione è amministrativa, da 103 a 1.032 euro. La **comunicazione mendace** è invece di **rilevanza penale** (articolo 55, Dlgs 231/2007), con la **reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10 mila a 30 mila euro**. Per i soci, infine, il rifiuto o l'inerzia a comunicare agli amministratori le informazioni, o fornire informazioni palesemente false, rende non esercitabile il diritto di voto ed impugnabili le delibere assembleari con loro voto determinante. Per questo, sul rispetto dovrebbe vigilare anche il Collegio sindacale.

A inizio settembre il Garante privacy aveva dato parere favorevole (n°241/2022) all'istituzione negli ordini professionali della banca dati centralizzata, parere chiesto dal Mef in relazione al Dlgs 231. Ora manca solo il decreto "tecnico" del Mise.

Lo Studio ed il suo Team rimangono a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti